



# Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **41** DEL **17/12/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVE SERVIZIO RIFIUTI -TARI- ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciassette** del mese di **Dicembre**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

---

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	BORRIERO IMERIO	P
3	GASPAROTTO SIMONE	P
4	SCANDOLA DANIELE	P
5	THIELLA STEFANO	P
6	CARRARO GIOVANNI BATTISTA	P
7	PERUZZO IRMA	P
8	PESAVENTO LISA	Ag
9	COMPARIN FRANCESCA	P
10	PARISE GIORDANO	P
11	FORTUNA ELISABETTA	Ag
12	VACCARI ANDREA	P
13	ZANCAN TIZIANO	P

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale **Cecchetto dott.ssa Maria Teresa**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali, con esclusione dell'abitazione principale per normativa intervenuta successivamente;
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- comma 682: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- comma 668: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- comma 683: Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...(omissis)

VISTE:

- Con deliberazione di C.C. n. 44 del 14/11/2016 e C.C. n. 28 del 11/12/2017 è stato deliberato di integrare, dal 2017, la gestione in house providing dei rifiuti urbani con la concessione della gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della "tariffa corrispettiva servizio rifiuti" diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, alla società partecipata Soraris SpA – esternalizzazione parziale del servizio;
- Con delibera di C.C. n. 33 del 19/11/2018 è stato esternalizzato il servizio di raccolta differenziata rifiuti – Ecocentro – completando l'esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani; con altra delibera in seduta odierna è approvato il regolamento di gestione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 12/12/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tari, per l'istituzione, in sostituzione della TARI a partire dal 01.01.2017, della "Tariffa corrispettiva servizio rifiuti" di cui

all'art. 1 comma 668 dalla Legge 147/2013, diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ai fini dell'applicazione, accertamento, riscossione da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE:

- il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gestore dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tariffa corrispettiva servizio rifiuti per il territorio del Comune di Montecchio Precalcino è SORARIS S.p.a.;
- la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha natura corrispettiva ed è assoggettata ad IVA, pertanto tutti i costi sono stati calcolati al netto di IVA;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la tariffa corrispettiva dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013;
- ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 il versamento della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

VISTO il Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 2019, di cui all'art. 8 del DPR 27/04/1999 n. 158, **allegato sub B** alla presente deliberazione per farne parte integrante, predisposto dal gestore SORARIS SPA ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, con l'inclusa relazione, dal quale risulta che il costo complessivo del servizio per l'anno 2019 può prevedersi pari ad € 322.684,443 al netto di IVA;

VISTA la Relazione al Piano Tariffario servizio gestione rifiuti urbani 2019, **allegato sub C** alla presente deliberazione per farne parte integrante, come predisposta dal gestore SORARIS SPA, dalla quale risulta che per il calcolo della tariffa si deve fare riferimento al sistema normalizzato per la parte fissa e per la parte variabile al sistema puntuale facendo riferimento al totale dei litri conferiti;

PRESO ATTO che dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2019 risulta quanto segue:

- la suddivisione dei costi attribuibili alla parte fissa e quelli attribuibili alla parte variabile è la seguente:
  - parte fissa € 142.445,403 pari al 44,14%
  - parte variabile € 180.239,040 pari al 55,86%
- la suddivisione dei costi calcolati in misura puntuale e quelli calcolati con sistema normalizzato è la seguente:
  - parte puntuale € 128.931,342 pari al 40,00%
  - parte normalizzata € 193.753,101 pari al 60,00%
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche della parte normalizzata (esclusa la parte calcolata con sistema puntuale relativa ai servizi resi e misurati in modo individuale), è la seguente:

utenze domestiche € 122.064,454 pari al 63,00%

utenze non domestiche € 71.688,648 pari al 37,00%

RITENUTO, per la parte calcolata con metodo normalizzato, di adottare i coefficienti di produttività specifica di rifiuto (coefficiente Ka per le utenze domestiche e coefficiente Kc per utenze non domestiche), previsti dalle tabelle allegate al DPR 27.04.1999 n 158 recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come risultanti dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2019;

VISTE le riduzioni previste dagli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

VISTA la necessità di provvedere alla determinazione della tariffa al fine di assicurare la copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che per la parte variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, il Comune di Montecchio Precalcino mantiene, per garantire una continuità nel metodo di quantificazione in base ai prevalenti sistemi TARSU, TARES e TARI, il sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze (artt. 5-6 del DPR n. 158/99), integrato con un numero di svuotamenti minimi annui come segue da applicare in fase di emissione del ruolo fisso:

a) per le sole utenze domestiche, rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, confermato rispetto all'anno 2018:

n. 1 componente	n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240
n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più componenti	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840

b) per le utenze non domestiche, verrà applicato nel 2019 un importo minimo pari al 60% dei litri conferiti nell'anno precedente;

RITENUTO applicare dal 2019 la riduzione del 10% sulla tariffa puntuale complessiva per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico, come previsto dall'art. 18 del vigente Regolamento TARI.

Per l'applicazione della riduzione per l'anno 2019 la Convenzione tra il contribuente e la SORARIS S.p.A. dovrà essere stipulata entro il 31/03/2019, per gli anni successivi andrà stipulata entro il 31/12 di ogni anno e varrà per l'anno successivo.

La cessazione della riduzione avverrà con la riconsegna del composter dato in comodato. Spetterà a SORARIS ogni attività di controllo in materia;

DATO ATTO altresì, che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come stabilito con Decreto del Presidente della Provincia;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il

calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Atteso che nel piano finanziario del Comune di Montecchio Precalcino viene evidenziato al punto 4.4 che il costo standard unitario a tonnellata è pari a € 241,42 determinando un costo standard complessivo pari a € 427.529,64 superiore al costo complessivo del Comune quantificato in € 322.684,443 (-25%);

VISTO l'art. 1 comma 169 della L. n. 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

CONSIDERATA la scadenza del 31/12/2018 per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

Discussione.

Sindaco: in via preliminare vorrei dare atto come, nello specifico, il valore della nostra spesa sia nettamente inferiore rispetto ai costi standard, con un minor valore di € 105.000,00 e di ciò va dato pregio a tutta l'attività in materia di rifiuti effettuata dal nostro Ente. Colgo l'occasione per ringraziare anche il consigliere Thiella per tutta l'attività effettuata e come propedeutica alla gestione dell'ecocentro che sarà ampliato e reso ancora migliore.

Thiella: sull'argomento rifiuti, comunico che nella prima Commissione Ecologia utile parleremo dell'attività relativa al secco e anche su possibilità futuribili relative alla raccolta dell'umido tenuto conto di casistiche che possono essere prese in considerazione per il futuro in modo da non agevolare, per esempio, chi fa il furbo a scapito di altri.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012 e di legittimità del Segretario Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano per il provvedimento,

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano per l'immediata esecutività;

### **DELIBERA**

- 1) di considerare la premessa narrativa parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 2019 **allegato sub B**, predisposto dal gestore SORARIS SPA ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;
- 3) di approvare, per l'anno 2019 i parametri, i criteri di applicazione e le tariffe indicate nella Relazione al Piano Tariffario servizio gestione rifiuti urbani 2019, di cui all'**allegato sub C**, come predisposta dal gestore SORARIS SPA;
- 4) di dare atto che i costi sono stati confrontati con le risultanze dei fabbisogni standard in

conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, dando esito positivo (come da punto 4.4 del piano finanziario);

5) di determinare dall'01/01/2019, per la tariffa TARI i seguenti importi (al netto di IVA):

5.a): UTENZE DOMESTICHE - tariffa rifiuti – PARTE FISSA (euro/mq anno):

<b>Numero Componenti</b>	<b>TARIFFA FISSA (€/mq.)</b>
1 (con 30% di riduzione)	<b>0,231</b>
2	<b>0,387</b>
3	<b>0,432</b>
4	<b>0,469</b>
5	<b>0,506</b>
6 e oltre	<b>0,535</b>

5.b): UTENZE NON DOMESTICHE - tariffa rifiuti – PARTE FISSA (euro/mq anno):

<b>Codice Categoria</b>	<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>TARIFFA FISSA (€/mq)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,375</b>
2	Cinematografi e teatri	<b>0,257</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<b>0,388</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<b>0,569</b>
5	Stabilimenti balneari	<b>0,354</b>
6	Esposizioni, autosaloni	<b>0,298</b>
7	Alberghi con ristorante	<b>0,985</b>
8	Alberghi senza ristorante	<b>0,707</b>
9	Case di cura e riposo	<b>0,784</b>
10	Ospedali	<b>0,818</b>
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>0,902</b>

12	Banche ed istituti di credito	<b>0,402</b>
13	Negozi abb., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	<b>0,832</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>1,013</b>
15	Neg. part: filatel., tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	<b>0,499</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	<b>0,999</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<b>0,895</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.	<b>0,645</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,867</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,451</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,569</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>5,271</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	<b>4,328</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>3,558</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macel., salumi e formaggi, generi alim.	<b>1,658</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>1,443</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>6,401</b>
28	Ipermercati di generi misti	<b>1,491</b>
29	Banchi di mercato generi alimentari	<b>3,613</b>
30	Discoteche, night club	<b>1,020</b>

5c): Tariffa Rifiuti – PARTE VARIABILE, per tutte le categorie di utenza, (euro/litro)  
**0,0366**

La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica e non domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori a consuntivo ed il numero dei litri considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento. Tale numero viene rilevato mediante lettura di un sistema di identificazione elettronica inserito nei contenitori del rifiuto secco non riciclabile assegnati al singolo utente.

Il costo unitario di parte variabile viene calcolato dividendo la parte variabile complessiva per il numero di litri complessivo.

a) per l'anno 2019 per le utenze domestiche si confermano i seguenti svuotamenti minimi:

n. 1 componente	n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240
n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più componenti	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840

b) per le utenze non domestiche verrà applicato nel 2019 un importo minimo pari al 60% dei litri conferiti nell'anno precedente

5d): di applicare dal 2019 la riduzione del 10% sulla tariffa puntuale complessiva per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico, come previsto dall'art. 18 del vigente Regolamento TARI.

Per l'applicazione della riduzione per l'anno 2019 la Convenzione tra il contribuente e la SORARIS S.p.A. dovrà essere stipulata entro il 31/03/2019, per gli anni successivi andrà stipulata entro il 31/12 di ogni anno e varrà per l'anno successivo.

La cessazione della riduzione avverrà con la riconsegna del composter dato in comodato. Spetterà a SORARIS ogni attività di controllo in materia;

6) di dare atto che il Responsabile del Settore 2° provvederà ad inserire sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente delibera, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

7) di inviare copia del piano finanziario e relativa relazione di accompagnamento all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Parisotto Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*